



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Mantova

**DETERMINA n. 273 del 22/03/2026**

**STRUTTURA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE**

**OGGETTO: GRILLI GIORGIA - APSF OSTETRICA: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA  
EX ART. 42 BIS, D.LGS N. 151/2001 PRESSO AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA**

Direttore Struttura: **SIMONETTI GIOVANNI**  
Responsabile procedimento: **BUZZI STEFANIA**

**IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE**

**Determina n. 273 del 22/03/2026**

Fascicolo 21/2026 Cl: 1.04.03

Proposta n. 444/2026



Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che l'Azienda Ospedaliera di Perugia ha comunicato, con nota prot. n. 9168 del 11/02/2026, di aver accolto l'istanza finalizzata all'assegnazione temporanea ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.Lgs 151/01, presentata da Grilli Giorgia, dipendente di questa ASST in qualità di APSF Ostetrica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 105 della Legge 350/2003 che ha introdotto l'art. 42 bis nel D.Lgs 151/01 (come modificato dall'articolo 14, comma 7, L. 124/2015), il quale dispone che: *"Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato ((e limitato a casi o esigenze eccezionali)). L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione"*;

TENUTO CONTO che la Corte Costituzionale, con sentenza 16 aprile - 4 giugno 2024, n. 99 (in G.U. 1<sup>a</sup> s.s. 05/06/2024, n. 23), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del sopra citato art. 42-bis, comma 1, d.lgs. 151/2002, nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto *"ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa"*, anziché *"ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa"*;

PRESO ATTO che dalla documentazione prodotta dall'interessata risulta che la stessa è genitore di un figlio nato il 12/09/2025, l'identità dell'altro genitore e che lo stesso esercita la propria attività lavorativa in provincia di Perugia;

VISTA l'indicazione espressa dal Direttore DAPSS per l'assegnazione temporanea a decorrere dal 01/05/2026 e per la durata di 1 anno;

### **Determina n. 273 del 22/03/2026**

Fascicolo 21/2026 Cl: 1.04.03

Proposta n. 444/2026



PRESO ATTO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 192/04 ha precisato che il limite di età (figli al di sotto dei tre anni), stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che dà diritto al beneficio, determinandone l'arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui si deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria, per cui l'espressione utilizzata dal legislatore *"(...) per un periodo complessivo non superiore i tre anni"* definisce, pertanto, la durata massima (tre anni) dell'agevolazione, senza alcun riferimento all'età dei minori";

RICHIAMATA, ex pluribus, la pronuncia 7 febbraio 2020, n. 961 del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, che focalizza la ratio della sopra richiamata norma per cui *"i valori presidiati dalla normativa a tutela della genitorialità (e dei minori di tenera età) debbono trovare dunque preminenza"*;

RITENUTO quindi di concedere alla dipendente l'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs 151/01 presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia, con decorrenza dal 01/05/2026 per la durata di 1 anno;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **BUZZI STEFANIA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

### DETERMINA

1. di assegnare Grilli Giorgia, dipendente in qualità di APSF Ostetrica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.Lgs n. 151/2001, presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia a decorrere dal 01/05/2026 e per la durata di 1 anno (30/04/2027) come da indicazioni della DAPSS;
2. di provvedere ai conseguenti adempimenti giuridici di competenza di questa Area;
3. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

**SIMONETTI GIOVANNI**

(atto firmato digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge)